



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri.....Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... membro designato dalla Banca d'Italia
- Dott. Comm. Domenico Posca.....membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina..... membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione..... membro designato dal C.N.C.U. (estensore)

Nella seduta del 22 marzo 2011, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con reclamo del 17/2/2010, la ricorrente contestava alla banca di aver pagato, senza aver effettuato gli opportuni controlli, n. 4 assegni bancari “*sebbene riportassero una firma apocrifa*”.

La ricorrente precisava che i titoli rivenivano “*da un [proprio] carnet oggetto di furto*”, come da denuncia sporta presso la locale stazione dei Carabinieri il 21/11/2009 ed invitava l'intermediario alla restituzione di 18.450,00 euro, pari all'importo complessivo degli assegni indebitamente liquidati.

Con nota del 25/05/2010, la banca informava che, dalle verifiche condotte, i pagamenti in questione erano stati contabilizzati in date antecedenti alla suddetta denuncia. Nel sottolineare la correttezza del proprio operato - in quanto la firma di traenza risultava coincidere con quella a suo tempo depositata dalla correntista - , l'intermediario precisava di non poter evadere la richiesta di restituzione della somma

Con ricorso, presentato il 2 dicembre 2010 per il tramite di un'associazione di consumatori, la ricorrente chiedeva la restituzione di 18.450 euro.

A supporto della richiesta, enumerava una serie di ‘argomentazioni’ quali: l'età (87 anni); la mancata diligenza dell'intermediario nel rilevare le anomalie; l'importo elevato degli assegni; la sproporzione rispetto alla giacenza; l’“omesso avviso”.

Con le controdeduzioni, l'intermediario chiedeva che il ricorso venisse respinto giacché la denuncia ai Carabinieri era stata presentata in data successiva alla contabilizzazione degli assegni (i cui numeri seriali non hanno una consequenzialità numerica) e, in sede di negoziazione dei titoli, la banca aveva provveduto a verificare la firma con quella a suo tempo depositata. Eccepiva, inoltre, che non si ravvisava alcuna ‘straordinarietà’



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

nell'importo degli assegni, anche con riferimento alla giacenza del conto (34.871,88 euro) e che, molto probabilmente, la vicenda era riconducibile all'inosservanza da parte della correntista della normativa in materia di custodia di assegni.

DIRITTO

Per affrontare correttamente la vicenda sottoposta all'esame dell'ABF, occorre considerare che, dagli atti e documenti esibiti, è emerso che nessun titolo è stato protestato e che, dall'esame dell'estratto conto, si evince che nel medesimo periodo sono stati negoziati altri due assegni la cui firma non è stata disconosciuta dalla ricorrente, di cui uno di importo pari a 2.000 euro e l'altro di importo pari a 4.250 euro. I due titoli, pur riportando un numero di serie inferiore, risulterebbero emessi nel medesimo periodo di quelli sottratti e disconosciuti, per un importo che non si discosta in misura significativa da quelli disconosciuti dalla ricorrente. Occorre tener presente, infine, che dall'emissione del primo assegno alla denuncia ai Carabinieri è trascorso oltre un mese e che la firma in calce agli assegni "oggetto di furto" non si discosta significativamente da quella depositata (anche considerato il tempo trascorso dal deposito della firma).

Ciò premesso, per valutare il ricorso, che - come detto - si riferisce ad un caso di incasso di assegni bancari con firma apocrifa, avvenuto prima che venisse sporta la denuncia da parte della ricorrente, andranno valutati i comportamenti della banca e della ricorrente sotto il profilo della diligenza e della correttezza al fine di individuare i profili di responsabilità delle parti.

Per giurisprudenza pacifica, "in caso di pagamento di assegni che si assumono posti all'incasso con falsa firma di traenza, la banca è responsabile nei confronti del correntista solo nel caso in cui il comportamento della stessa non sia stato improntato alle regole della diligenza che deve individuarsi in quella media, non essendo tenuta a predisporre un'attrezzatura qualificata con strumenti meccanici o chimici al fine di un controllo dell'autenticità delle sottoscrizioni o di altre contraffazioni dei titoli presentati per la riscossione" (così, in termini, Trib. Napoli 2202/2006, secondo un indirizzo per cui vedi, ad es., Cass. 19.05.2000 n. 6524, che allude, appunto, alla irrilevanza di eventuali irregolarità - falsificazioni o alterazioni - non rilevabili "con la normale diligenza inerente all'attività bancaria, e che coincide con la diligenza media").

Nel caso di specie non esiste alcuna evidente contraffazione della firma, almeno rilevabile ad un esame non superficiale ma pur sempre a vista, né alcuna anomalia rispetto agli importi degli assegni, anche con riferimento alla giacenza media del conto.

Esistono, invece, non indifferenti anomalie riconducibili alla diligenza del cliente nella custodia del carnet di assegni, sia relativamente alla ritardata "denuncia", sia con riferimento agli altri assegni "non consecutivi" emessi nello stesso periodo e non contestati.

P. Q. M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI